

Foglio informativo finanziamento garantito da titoli (credito lombard) *Non rientrante nel credito a consumatori*

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Cambiano 1884 Società per Azioni

Sede Legale e Direzione Generale: Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze (FI)

Sede Operativa: Via Piave, 14 – 50051 Castelfiorentino (FI)

Capitale sociale € 252.799.999,60

Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209

Numero di iscrizione all'Albo delle banche della Banca d'Italia n. 5667

Codice ABI 08425

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario

Sito Internet: www.bancacambiano.it Indirizzo di Posta elettronica certificata: pec@pec.bancacambiano.it Tel. 05716891 Fax 0571022002**Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede**

Denominazione

Sede

Nominativo

Qualifica

Recapito telefonico/mail

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO

Caratteristiche generali

Il "Credito Lombard" è una tipologia di agevolazione creditizia, alternativamente rappresentata da un affidamento in conto corrente o un finanziamento rateale in un'unica scadenza o a scadenze predefinite, in cui la Banca oltre a fare affidamento sul reddito o sui flussi di cassa del debitore per il rimborso, presta fondi a fronte della costituzione in pegno di strumenti finanziari depositati che vengono di norma valorizzati per una percentuale del rispettivo valore di mercato e in funzione del tipo, della solvibilità, della valuta e della negoziabilità degli stessi.

I debitori sono di norma tenuti a mantenere un determinato rapporto fra credito accordato e valore della garanzia per l'intera durata del contratto.

Un eventuale deprezzamento degli strumenti finanziari a pegno e/o l'adeguamento delle percentuali di anticipo da parte della Banca, può pertanto rendere necessario l'apporto di ulteriori beni patrimoniali da parte del cliente affidato per ricostituire il valore della garanzia.

Qualora tali obblighi non vengano adempiuti entro i tempi prefissati, la Banca è autorizzata a revocare il fido ed a liquidare i valori patrimoniali custoditi a titolo di garanzia o, in alternativa, a ridurre proporzionalmente la somma accordata.

In caso di cointestazione l'obbligazione è assunta in via solidale ed indivisibile.

L'operazione non rientra nella disciplina del credito ai consumatori di cui al Titolo VI, Capo II, (articoli 121 e seguenti) del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia in quanto operano una o più cause di disapplicazione indicate nell'art. 122 del TUB.

Caratteristiche particolari**Commissione su fido**

La commissione rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione di una apertura di credito in conto corrente, in conseguenza dei costi che questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli affidamenti, quali quelli legati all'istruttoria della pratica, alle analisi del merito creditizio del cliente, al monitoraggio nel continuo della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché per compensare la Banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare gli utilizzi della linea di credito. Tale corrispettivo viene determinato sull'importo dell'affidamento accordato in misura proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal Cliente, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'affidamento, fino a un massimo dello 0,5% per trimestre. Essa viene applicata contestualmente al calcolo delle competenze trimestrali e viene rendicontata al Cliente, alla voce "Commissione su fido", con la periodicità e le modalità indicate nel documento di sintesi. L'importo della commissione applicata è indicato nel documento di sintesi.

Modifica unilaterale delle condizioni economiche e normative

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, i tassi e ogni altra condizione economica o normativa del contratto. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice al Cliente o, se attivate dal Cliente con la conclusione del contratto MITO, mediante tecniche di comunicazione a distanza, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata, ma comunque non prima di due mesi successivi alla ricezione della comunicazione della modifica unilaterale. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del contratto, il Cliente ha diritto di recedere entro la data prevista per la sua applicazione senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.

Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor, BCE), non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

• Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche

La Banca, nel rispetto della normativa in materia di comunicazioni alla clientela, si riserva di variare le condizioni economiche (tasso di interesse, spese e commissioni) applicate al rapporto di conto corrente. Si richiama l'attenzione alla variabilità del tasso di interesse che può subire le variazioni determinate dal mercato. Tale variazioni assumono decorrenza immediato in presenza di tassi parametrati ad indicatori esterni, o indiretta in presenza di tassi puntuali.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso di interesse o tassi di interesse diversi che si applicano al contratto	Per affidamenti relativi ad aperture di credito in conto corrente con "Tasso parametrato" – VARIABILE INDICIZZATO	
	Parametro di riferimento tasso euribor/360 a 3 mesi rilevato il penultimo giorno lavorativo del trimestre precedente (i.e. marzo, giugno, settembre e dicembre). Qualora detto parametro assuma valore negativo, viene considerato pari a 0,00%.	2,317%
	Data ultima rilevazione:	29 giugno 2026
	Periodo di applicazione, frequenza revisione tasso parametrato	Trimestrale
	Tasso annuo per utilizzi nell'ambito del fido concesso	
	Spread sul parametro di riferimento su FIDO F1 (+)	11,50000%
	Tasso massimo applicabile	11,50000%
	Tasso Annuo Nominale su FIDO F1 (T.A.N.) per il periodo in corso	11,50000%
	Spread sul parametro di riferimento su FIDO F2 (+)	11,50000%
	Tasso massimo applicabile	11,50000%
	Tasso Annuo Nominale su FIDO F2 (T.A.N.) per il periodo in corso	11,50000%
	Tasso annuo per utilizzi eccedenti l'affidamento concesso (sconfinamenti)	
	Spread sul parametro di riferimento per utilizzi eccedenti l'affidamento concesso (sconfinamenti) (+)	11,50000%
	Tasso Annuo Nominale per utilizzi eccedenti l'affidamento concesso (sconfinamenti) (T.A.N.) per il periodo in corso	11,50000%
	Tasso massimo applicabile	11,50000%
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Per affidamenti relativi ad aperture di credito in conto corrente con "Tasso parametrato" – VARIABILE INDICIZZATO	14,20%	
Costi	Commissione su fido	
	Commissione	0,50% dell'importo del fido medio trimestrale (accordato medio)
	Frequenza addebito	Trimestrale
	Validità temporale della pattuizione	3 anni

Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") presso le filiali della banca, nonché sul sito internet www.bancacambiano.it.

Valori per il trimestre luglio – settembre 2026:

Categoria di operazioni	Tassi medi	Tassi usurari
Apertura di credito in conto corrente (fino ad € 5.000)	10,57%	17,2125%
Apertura di credito in conto corrente (oltre € 5.000)	8,90%	15,1250%

Diritto di recesso spettanti al Cliente ed alla Banca**Durata, recesso e revoca dell'affidamento**

1. La durata del contratto è pattuita a tempo indeterminato.

2. Il Cliente, se "consumatore" ai sensi del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ha diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza giustificare il motivo: a) entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del contratto, tramite invio alla Banca di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di un fax, di un telegramma o di una e-mail all'indirizzo recesso@bancacambiano.it, se il contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza; b) entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, tramite invio alla Banca o di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o di un fax, un telegramma o una e-mail all'indirizzo recesso@bancacambiano.it seguiti nelle quarantotto ore successive da una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se il contratto è concluso o offerto fuori sede. In tali casi, il Cliente deve corrispondere alla Banca di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso.

3. Il Cliente può inoltre, indipendentemente da quanto previsto dal precedente art. 4.2, recedere in ogni momento e senza spese dal contratto. In tal caso, deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso.

4. Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione, tramite modulo sottoscritto in filiale, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite i mezzi di comunicazione a distanza attivati dal Cliente con la conclusione del contratto MITO o con invio di lettera sottoscritta con firma digitale remota, se attivata dal Cliente. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso è sospeso con effetto immediato l'utilizzo del credito concesso.

5. Il recesso della Banca, se il Cliente riveste la qualità di "consumatore" ai sensi del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, è regolato come segue: la Banca può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1845, comma 3, cod.civ. con preavviso di quindici giorni. Qualora sussista un giustificato motivo – come il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. – la Banca può senza preavviso recedere dal contratto, oppure sospendere l'utilizzo o ridurre l'ammontare, dandone tempestiva comunicazione al Cliente; la Banca comunica al Cliente il recesso dal contratto, la riduzione dell'ammontare o la sospensione dell'utilizzo con lettera raccomandata. Il recesso determina immediatamente la cessazione della facoltà di utilizzo del credito concesso. In caso di sospensione, il Cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino. In caso di riduzione, il Cliente può utilizzare il credito solo entro il nuovo limite; in caso di recesso o di riduzione del credito per giustificato motivo o per giusta causa, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca, mentre, in caso di recesso con preavviso di quindici giorni, il Cliente deve corrispondere quanto dovuto entro la scadenza di tale preavviso; se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il Cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati emessi prima di tale data.

6. Se il Cliente non riveste la qualità di "consumatore" ai sensi del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il recesso della Banca è regolato come segue: la Banca può recedere in qualsiasi momento, anche in assenza di giusta causa, dal contratto, oppure ridurre l'ammontare o sospendere l'utilizzo; in caso di recesso o di riduzione del credito, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca; la Banca comunica al Cliente il recesso dal contratto, la riduzione dell'ammontare o la sospensione dell'utilizzo con lettera raccomandata o telegramma. Il recesso determina immediatamente la cessazione della facoltà di utilizzo del credito concesso. In caso di sospensione, il Cliente non può compiere alcun utilizzo del credito, fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino. In caso di riduzione, il Cliente può utilizzare il credito solo entro il nuovo limite; se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il Cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati emessi prima di tale data.

7. È convenzionalmente parificato alle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. il verificarsi di un qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica e, in particolare, una qualsiasi delle seguenti circostanze: elevazione di protesto o dichiarazione di stanza di compensazione; emissione di decreto ingiuntivo, provvedimento di sequestro (disposto sia dalla magistratura civile che da quella penale) e/o di restrizione della libertà personale, procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare, iscrizione di ipoteca giudiziale, concessione di ipoteca volontaria, costituzione di fondo patrimoniale o comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale; richiesta di assoggettamento ad una qualsiasi procedura prevista dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ovvero alla procedura di cui al d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270, nuova disciplina dell'Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 delle l. 30 luglio 1998, n. 274).

8. Per tutti quegli atti, fatti, eventi e circostanze, di cui al precedente punto 4.7, il Cliente si impegna a dare dei medesimi informativa tempestiva e, se possibile, preventiva alla Banca.

9. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre l'importo massimo indicato nel documento di sintesi non comporta l'aumento di tale limite. L'eventuale scoperto consentito oltre tale limite sarà regolato dalle medesime condizioni economiche applicate in caso di scoperto entro il limite.

10. In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, ragione o causa, del contratto di conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito, si risolverà, con effetto immediato, anche la presente apertura di credito. Il Cliente, in tale eventualità, dovrà corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di risoluzione.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

Il giorno della richiesta del cliente

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami – Viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze (Fi) - ufficioreclami@bancacambiano.it – PEC: ufficioreclami@pec.bancacambiano.it - fax al numero: 0571 022050), che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

La banca deve rispondere al più tardi entro 60 giorni dal ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari, oppure entro 15 giornate operative, se il reclamo è relativo alla prestazione di Servizi di Pagamento di cui alla PSD. In situazioni eccezionali se la Banca non può rispondere entro le 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà è tenuta ad inviare una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera il termine di 60 giorni ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra menzionati, può presentare ricorso a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.
- Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nello svolgimento delle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere all'intermediario.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all'intermediario.
- Ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

LEGENDA

Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione
Saldo liquido	Saldo sul quale vengono conteggiati gli interessi tenendo conto delle valute applicate alle operazioni di accredito e di addebito
Saldo disponibile	Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Tasso debitore: -per utilizzi entro i limiti del fido -per utilizzi oltre i limiti del fido -per utilizzi senza fido	Tasso annuo con capitalizzazione periodale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.
Spese di liquidazione interessi debitori	Comprende le spese collegate al conteggio trimestrale, degli interessi debitori
Commissione su fido	La commissione rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione di una apertura di credito in conto corrente in conseguenza dei costi che questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli affidamenti, quali quelli legati all'istruttoria della pratica, alle analisi del merito creditizio del cliente, al monitoraggio nel continuo della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché per compensare la Banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare gli utilizzi della linea di credito. Tale corrispettivo viene determinato sull'importo dell'affidamento accordato in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'affidamento. Essa viene applicata contestualmente al calcolo delle competenze trimestrali e viene rendicontata nell'estratto conto trimestrale alla voce "Commissione su fido".
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.